

NOLEGGIO A CALDO DI MACCHINE PER L'EDILIZIA

Sommario

| | |
|--|--------|
| Oggetto del contratto..... | Art. 1 |
| Conclusione del contratto..... | » 2 |
| Requisiti delle macchine..... | » 3 |
| Calcolo del corrispettivo del noleggio (nolo)..... | » 4 |
| Spese di montaggio smontaggio..... | » 5 |
| Obblighi del noleggiatore..... | » 6 |

ITER DELL'ACCERTAMENTO

Primo accertamento: 08 marzo 1967.

Ultima revisione:

a) esame del Comitato tecnico: 19 febbraio 2008 - 6 novembre 2008.

b) approvazione definitiva da parte della Commissione usi: 6 novembre 2008.

Art. 1 - Oggetto del contratto.

Oggetto del contratto di noleggio a caldo è la messa a disposizione di macchine per l'edilizia complete del combustibile e del personale specializzato adibito al funzionamento delle macchine stesse.

Art. 2 - Conclusione del contratto.

Il contratto si stipula solitamente con la forma scritta.

Art. 3 - Requisiti delle macchine.

Chi dà a noleggio le macchine (noleggiante) garantisce la loro rispondenza alle disposizioni legislative in materia di prevenzioni infortuni e assicura inoltre l' idoneità degli operatori addetti alla conduzione.

Art. 4 - Calcolo del corrispettivo del noleggio (nolo).

Il corrispettivo del noleggio decorre dalla messa a disposizione della macchina sul posto di lavoro.

Solitamente il costo del trasporto o del trasferimento delle macchine sul posto di lavoro e della successiva riconsegna è a carico di colui che prende le macchine stesse a noleggio (noleggiatore).

Se durante il periodo di noleggio convenuto, la macchina, per cause dipendenti dal noleggiatore, rimane inoperosa a disposizione dello stesso, il canone concordato viene ridotto dell'importo del carburante e dei lubrificanti non consumati.

Art. 5 - Spese di montaggio e smontaggio.

Le spese di montaggio e di smontaggio delle macchine sono a carico del noleggiante.

Se durante il periodo di noleggio, per esigenze di lavoro, il noleggiatore richiede una modifica di attrezzatura o uno spostamento delle macchine, le spese relative sono a carico dello stesso.

Art. 6 - Obblighi del noleggiatore.

Il noleggiatore è sempre tenuto a comunicare al noleggiante le condizioni del sottosuolo relative agli impianti interrati.